

## Correttivo Appalti: equo compenso delle prestazioni professionali fuori dai contratti pubblici

Il Consiglio di Stato fornisce il suo parere sul testo e sottolinea che ai servizi di ingegneria e di architettura si applica la nuova disciplina specifica. L'equo compenso sancisce il diritto dei professionisti a ricevere un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto. La disciplina sull'equo compenso è stata oggetto di interpretazioni discordanti e contenziosi, fino a quando il Correttivo al Codice Appalti ha trovato una soluzione ad-hoc. Secondo il Correttivo, ai contratti pubblici non si applica l'equo compenso tradizionale, ma una disciplina specifica. Nonostante le perplessità espresse dal mondo delle professioni, la soluzione sembra piacere al Consiglio di Stato, che lunedì ha fornito il suo parere sul Correttivo del Codice Appalti. Cosa prevede il Correttivo sull'equo compenso? In base al Correttivo Appalti, nei contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente, anche senza consultazione di altri operatori, di importo inferiore a 140mila euro, i corrispettivi possono essere ridotti fino al 20%. È quindi garantito un minimo dell'80% del corrispettivo previsto. Nei contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo superiore a 140mila euro, da affidare con gara, sono consentiti ribassi limitati. Le Stazioni Appaltanti devono infatti determinare i corrispettivi secondo il Decreto Parametri e affidare gli incarichi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per il 65% dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, mentre per il restante 35% i concorrenti possono offrire un ribasso. Dal Consiglio di Stato ok sull'equo compenso. Nel suo parere sul Correttivo del Codice Appalti, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le disposizioni del Correttivo sono utili a chiarire che nei contratti pubblici non si applica la disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali, contenuta nella Legge 49/2023. Sull'argomento, il CdS ha affermato di non avere nulla da osservare. Sembra quindi confermata la prospettiva dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che, interpretando la normativa, già lo scorso aprile aveva affermato che l'equo compenso non si applica ai servizi di progettazione. In questa sede non sono state prese in considerazione le perplessità espresse dalla stessa Anac che, in audizione sul Correttivo, ha giudicato la formula di calcolo dell'equo compenso penalizzante e a rischio di appiattimento verso il basso. La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha invece segnalato la presenza di un errore nella formula di applicazione presente nell'Allegato 1, che potrebbe mettere a rischio le gare. RPT ha chiesto che nel Correttivo fosse inserito un riferimento esplicito alla legge sull'equo compenso invece di richiamare il principio solo in via generale. Date le intenzioni presenti nel Correttivo, e interpretate dal CdS, questo non accadrà. Informativa cookie e privacy

immagine